

**ALLEGATO ALLA DGR DI APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA
FRA REGIONE PIEMONTE , BANCA SELLA S.P.A. E ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CGIL CISL E UIL, PER L'ANTICIPAZIONE SOCIALE DELL'INDENNITÀ DI CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA**

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'ANTICIPAZIONE SOCIALE DELL'INDENNITÀ
DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA**

Tra

la Regione Piemonte Codice fiscale 80087670016, rappresentata dal Presidente della Regione Piemonte

Banca Sella S.p.A , con sede legale in Biella, Capitale Sociale e Riserve Euro 742.576.161, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Biella e Vercelli, codice fiscale n. 02224410023 - Società appartenente al Gruppo Iva Maurizio Sella S.A.A. con P. IVA 02675650028, rappresentata dal , domiciliata/o per la carica presso la sede legale della banca, di seguito anche **“la Banca”**;

Verranno di seguito congiuntamente denominate **“le Parti”**

Sottoscrivono il Protocollo di intesa anche le seguenti sigle sindacali (come congiuntamente intese **“Organizzazioni Sindacali”**):

CGIL

CISL

UIL

premessso che

- La Regione Piemonte intende sostenere gli interessi dei lavoratori, residenti nella Regione Piemonte in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), anche per “i contratti di solidarietà” ,nonché quei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni erogate dal Fondo di Integrazione Salariale (“FIS”) nella tipologia dell’ assegno di solidarietà, secondo la normativa di riferimento tempo per tempo vigente Essi si trovano in una condizione particolarmente critica poiché in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di concessione dell’integrazione salariale straordinaria, restano sovente privi di sostegno economico, in quanto le aziende dalle quali dipendono non sono in grado di corrispondere alcuna indennità;

- la Banca riconosce la rilevanza sociale dell’iniziativa, ne condivide la finalità e si impegna a porre in essere ogni attività volta alla realizzazione di un concreto aiuto al Territorio;

- le Parti hanno messo a punto una strategia congiunta di azione, nei termini di seguito descritti, per l'anticipazione delle integrazioni salariali, nelle more della procedura di erogazione da parte dell'INPS;

- le Parti interverranno ciascuna per la propria specificità: la Regione Piemonte, garantendo la massima conoscenza e diffusione della Convenzione presso i lavoratori interessati, in modo che il lavoratore non risulti in alcun modo penalizzato dal ritardo nell'erogazione delle integrazioni salariali, che potrebbe indurlo a cadere nelle reti dell'usura; la Banca, in presenza dei relativi presupposti, concedendo loro credito e senza garanzie personali.

ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

1. Oggetto della Convenzione

La presente convenzione (di seguito, la "Convenzione") ha per oggetto la concessione di credito a lavoratori residenti nella Regione Piemonte, dipendenti di aziende o unità aziendali ubicate nella Regione Piemonte, in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) sospesi dal lavoro sia a zero ore che a rotazione con un minimo di 2 settimane di CIGS nell'arco di 1 (uno) mese, e di quelli destinatari dell'assegno di solidarietà garantito dal "FIS" (di seguito, i "Lavoratori Beneficiari o Lavoratore Beneficiario"), secondo la normativa di riferimento tempo per tempo vigente.

2. Modalità di svolgimento dell'operazione

- I Lavoratori Beneficiari dovranno presentare alla Banca la richiesta di accesso al credito;
- la Banca esaminerà le richieste di concedere, a condizioni agevolate (all. A) e limitatamente al periodo di attesa dell'integrazione salariale, una disponibilità finanziaria mensile dello stesso importo dell'indennità spettante al Lavoratore Beneficiario a nome del quale verrà aperto un apposito conto corrente di prelievo e rimborso, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 6; la restituzione da parte del Lavoratore Beneficiario di quanto utilizzato e dei relativi interessi avverrà automaticamente al momento del pagamento degli arretrati da parte dell'INPS (allo scopo, il Lavoratore Beneficiario avrà preventivamente autorizzato la Banca ad effettuare tale prelievo, mediante domiciliazione del pagamento degli arretrati da parte di INPS come previsto al successivo art. 5), ovvero, in mancanza, con pagamento alla scadenza della linea di credito come determinata al successivo art. 6.

3. Obblighi della Regione Piemonte

La Regione Piemonte:

- provvederà a trasmettere tempestivamente alla Banca conferma dell'inserimento dell'impresa, da cui il Lavoratore Beneficiario dipende, nell'elenco - predisposto da

Regione Piemonte - delle procedure CIGS in essere e per le quali si richiede l'attivazione della misura di anticipazione bancaria, ed a richiesta si attiverà per acquisire copia del verbale di esame congiunto ove questo non sia avvenuto presso gli uffici della Regione Piemonte stessa.

provvederà alla copertura degli interessi maturati sull'utilizzo delle somme erogate mensilmente ai lavoratori a titolo di anticipazione delle integrazioni salariali.

5. Obbligazioni della Banca

La Banca:

- ricevuta dal Lavoratore Beneficiario tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della presente Convenzione (comunicazione dell'azienda all'interessato dell'avvenuta collocazione in CIGS) e dalla Regione Piemonte la conferma dell'inserimento dell'impresa, da cui il lavoratore dipende, nell'elenco delle procedure di integrazione salariale di cui all'art. 3, ed eventualmente, in caso di CIGS, copia del verbale di esame congiunto, valuterà, in piena autonomia ed indipendenza, il merito creditizio del Lavoratore Beneficiario;
- concederà, a suo insindacabile giudizio, in caso di esito positivo della relativa istruttoria – che verrà esperita nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) nonché dalle altre norme legislative e regolamentari vigenti – una disponibilità finanziaria le cui caratteristiche agevolate sono indicate nel successivo art. 6; la procedibilità della richiesta di affidamento resta espressamente subordinata all'indicazione da parte del richiedente, nella domanda inoltrata all'INPS a cura dell'azienda, che la mensilità CIGS o l'importo dell'assegno di solidarietà garantito dal FIS gli vengano accreditato su conto corrente, a sé intestato, acceso presso la Filiale della Banca presso la quale la richiesta di affidamento è stata presentata. Il lavoratore autorizzerà inoltre la Banca, a prelevare una somma pari a quanto complessivamente avrà utilizzato, non appena sul conto saranno accreditati dall'INPS gli arretrati;
- fornirà alla Regione Piemonte tutti gli elementi utili per effettuare l'erogazione dei contributi per interessi sui conti correnti dei lavoratori sottoposti alle misure di integrazione salariale di cui alla presente Convenzione in CIGS (nominativo, importo, coordinate bancarie);
- concederà al Lavoratore Beneficiario la facoltà di autorizzare sul conto corrente su cui insiste l'affidamento, il pagamento di rate di eventuali prestiti concessi da altri soggetti finanziari o dalla Banca stessa. La facilitazione creditizia non potrà essere utilizzata per il pagamento di rate di prestiti, in essere con la Banca, scadute e rimaste non pagate se la scadenza di tali rate è antecedente alla data dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione nelle misure straordinarie di sostegno al reddito.

6. Caratteristiche del prestito

I finanziamenti verranno concessi sotto forma di apertura di credito in conto corrente - regolata dagli artt. 1842 e segg. del c.c., dal TUB, dalle ulteriori norme di legge applicabili e da apposito contratto stipulato tra la Banca ed il lavoratore – con: (i) disponibilità crescente per frazioni mensili, con un massimo di 7 (sette) in caso CIGS/"FIS", ognuna pari all'importo della CIGS/"FIS" maturata mensilmente in caso di lavoratore posto in CIGS/"FIS" a zero ore, pari ad un importo fisso di Euro 300 in caso di lavoratore posto in CIGS/"FIS" a rotazione con un minimo di 2 settimane di CIGS/"FIS" nell'arco di 1 (uno) mese (in caso di lavoratore part-time euro 150,00) ; (ii) ammontare massimo complessivo di € 6.500 (seimilacinquecento); (iii) durata massima di 7 (sette) mesi dalla data di concessione.

L'apertura di credito verrà resa disponibile su un conto corrente intestato al Lavoratore Beneficiario a condizioni agevolate, senza presentazione di garanzia ad alcun titolo e senza spese di tenuta conto nel periodo in cui insiste l'affidamento.

La linea di credito scadrà nel momento in cui l'INPS accrediterà sul conto corrente le somme dovute al lavoratore e il pagamento effettuato dall'Ente avrà effetto solutorio del debito per capitale e interessi, maturato in dipendenza degli utilizzi, oppure decorsi sette mesi dalla data della sua concessione, restando convenuto che:

- gli interessi maturati sugli utilizzi e conteggiati con periodicità annuale nel periodo di vigenza della linea di credito saranno interamente corrisposti dalla Regione Piemonte;
- qualora alla scadenza del settimo mese l'INPS non abbia ancora effettuato il pagamento, la Banca valuterà, a proprio insindacabile giudizio, se prorogare o rinnovare l'affidamento per un altro mese, e così via, ovvero se considerare definitivamente scaduta l'apertura di credito;
- gli interessi che continueranno a maturare regolarmente sul conto a seguito di eventuale proroga della linea di credito oltre i 7 (sette) mesi previsti saranno a carico della Regione Piemonte;
- in caso di mancata emanazione del decreto ministeriale di concessione dell'integrazione salariale straordinaria la Banca non concederà le frazioni mensili di apertura di credito non ancora rese disponibili, salvo determinazioni assunte caso per caso e unanimemente dalla Banca e dal lavoratore;
- per le eventuali frazioni mensili di apertura di credito rese disponibili la copertura degli interessi maturati rimarrà a carico della Regione Piemonte alle condizioni previste nel periodo di vigenza della linea di credito;

7. Impegni reciproci

Durante il periodo di attuazione della presente Convenzione le Parti si impegnano a verificare l'efficacia dell'iniziativa posta in essere, anche mediante iniziative volte ad appurarne la portata in

termini di utilizzo da parte dei soggetti di cui all'art. 1, la rispondenza delle condizioni applicate rispetto alle necessità degli stessi e l'eventuale introduzione di meccanismi correttivi. Le Parti si impegnano inoltre, secondo correttezza e buona fede, a definire in via congiunta gli emendamenti e/o le integrazioni alla presente convenzione che si rendessero necessari per le finalità di cui in premessa.

Le Parti si impegnano a promuovere il presente accordo presso altri soggetti che possano in ogni modo rendere più efficace o più vasto il progetto.

8. Attività di comunicazione

Nel comune riconoscimento della rilevanza sociale dell'iniziativa, la Regione Piemonte, la Banca e le Organizzazioni potranno in essere le opportune azioni di comunicazione e di promozione della Convenzione, previa condivisione dei contenuti e delle modalità.

Resta inteso che tale attività di comunicazione svolta dalla Regione Piemonte non va intesa come attività di promozione e/o collocamento del prestito della Banca. Pertanto, l'attività svolta dalla Regione Piemonte non è da intendersi quale agenzia in attività finanziaria ovvero di mediazione creditizia ai sensi degli artt. 128 quater e 128 sexies del D. Lgs n. 385/1993).

9. Responsabili operativi

La Regione Piemonte, la Banca e le Organizzazioni Sindacali individuano rispettivamente, quali responsabili per l'attuazione del progetto:

Regione Piemonte di Torino –

Banca

CGIL

CISL

UIL

Sarà cura di ciascuna delle parti comunicare alle altre con tempestività eventuali variazioni dei propri referenti.

10. Durata

La scadenza della Convenzione è stabilita per il 31 dicembre 2020, senza tacito rinnovo.

11. Modifica delle condizioni economiche

Le Parti si impegnano a valutare con cadenza almeno trimestrale la coerenza delle condizioni economiche di cui all'allegato A) con la situazione dei mercati per procedere di comune accordo ad eventuali modifiche.

In ogni caso la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente e in qualsiasi momento le condizioni economiche di cui all'allegato A) alle seguenti voci: Tasso annuo apertura di credito in c/c, Tasso creditore nominale annuo, Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate. Tali modifiche saranno comunicate dalla Banca alle altre Parti per iscritto e con preavviso di almeno 30 giorni e avranno effetto riguardo ai nuovi finanziamenti richiesti dopo il decorso del termine di preavviso; in caso di modifiche sfavorevoli ciascuna delle Parti destinatarie della comunicazione ha facoltà di recedere dalla Convenzione entro il suddetto termine di preavviso. Se entro tale termine pervenga alla Banca la comunicazione di recesso anche di una sola delle Parti, mediante lettera raccomandata A.R., la Convenzione si intende risolta; in caso contrario le modifiche si intendono approvate.

12. Varie

La presente scrittura privata viene redatta in 6 originali ad unico effetto e, avendo essa natura puramente normativa, verrà registrata solo in caso d'uso per imposta fissa ex art.4 della Tariffa parte II allegata al D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

13. Elenco allegati

Formano parte integrante della presente Convenzione i documenti allegati sub "A", "B",

Biella,2019

REGIONE PIEMONTE

BANCA

CGIL

CISL

UIL

CONDIZIONI ECONOMICHE

Tasso nominale annuo su apertura di credito	1% fino alla prima scadenza della convenzione
Conteggio interessi creditori e debitori	Gli interessi sono regolati in conto corrente ed il calcolo degli stessi è effettuato con riferimento al divisore anno civile; gli interessi creditori e debitori sono conteggiati, con la stessa periodicità, il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti.
Imposta di bollo per produzione estratto conto nella misura massima di	34,20 euro (su base annua) ove prevista e salvo successive modifiche di legge
Spese tenuta conto	zero
Invio estratto conto (con periodicità minima annuale)	zero
Altre comunicazioni ai sensi del Decreto Legislativo 385/1993 (es. documento di sintesi)	zero
Tasso creditore annuo nominale al lordo delle imposte attualmente in vigore (26 %)	nessuna remunerazione

Per quanto non espressamente indicato, fare riferimento ai Fogli Informativi del conto corrente e del finanziamento specifico

Come fare per accedere al finanziamento

DESTINATARI

I lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) /"FIS" sia a zero ore che a rotazione purché residenti nella regione Piemonte.

DI COSA SI TRATTA

E' un finanziamento che viene concesso sotto forma di apertura di credito in c/c, con durata massima di 7 (sette) mesi dalla concessione e per un importo massimo di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00).

COME RICHIEDERLO

Presso gli sportelli della Banca presentando la seguente documentazione:

- carta d'identità e codice fiscale;
- dichiarazione dell'Azienda di aver provveduto all'inoltro della domanda di CIGS all'Ente competente con richiesta di pagamento diretto;
- copia del verbale dell'esame congiunto della situazione aziendale;
- autorizzazione alla banca per il recupero dell'importo concesso una volta avvenuto l'accredito da parte dell'INPS;
- copia modello INPS "prospetto per il pagamento diretto delle integrazioni salariali ordinarie / straordinarie" recante le coordinate bancarie di accredito scelte dal lavoratore, dopo l'emissione del decreto di pagamento da parte del Ministero.
- Copia dell'ultima busta paga;
- Copia del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero.